



CITTÀ DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA N. 05 del 08-03-2016

Oggetto: **DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI**

IL SINDACO

CONSIDERATO che su tutto il territorio comunale la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani viene effettuata tramite il sistema "porta a porta";

TENUTO CONTO che le modalità ed i tempi di conferimento sono stati ampiamente pubblicizzati anche attraverso la consegna di appositi calendari di conferimento;

ATTESO che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, laddove sperimentato ed attuato, ha rappresentato il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e pertanto è un dovere a cui sono tenuti a partecipare tutti i cittadini;

ACCERTATO che, nonostante l'impegno amministrativo profuso nel prevenire e controllare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, permangono casi di abbandono degli stessi in alcuni punti del territorio comunale, configurando una vera e propria discarica, soprattutto nell'area precedentemente utilizzata come punto di conferimento, sita in C/da Favara, nonché nell'area del punto di conferimento sito lungo la S.S. 113 Km. 165+700;

RITENUTO opportuno ed inderogabile regolamentare con specifici divieti e relative sanzioni amministrative l'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale;

RICHIAMATA la propria ordinanza N° 60 del 01/07/2011;

VISTO il vigente Regolamento Comunale in materia di rifiuti;

VISTA la Legge 08/06/1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91;

VISTO l'art. 69 dell'Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO il D.Lgs. 30 Agosto 2000 n. 267;

VISTA la legge n° 689 del 24/11/1981 "Modifiche al sistema penale";

RITENUTO che ricorrono i presupposti di cui all'art. 54, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

Il divieto di abbandonare rifiuti su tutto il territorio comunale, lungo le pertinenze stradali e comunque in luoghi diversi dal punto di conferimento stabilito, situato in C/da Tonnara, in prossimità del Km. 165+700 della S.S. 113.

AVVERTE

Che salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche contemplanti sanzioni penali, ed in particolare dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale", le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza, ovvero per chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione **amministrativa pecuniaria da € 105.00 a € 620.00.**

Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 155.00.

Si invitano tutti i cittadini residenti a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni della presente Ordinanza.

Ai sensi e per gli effetti di legge, si comunica che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale presso l'Autorità territorialmente competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

DEMANDA

Al Corpo della Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza e all'eventuale accertamento delle violazioni.

DISPONE

Che la presente Ordinanza, oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio e alla massima diffusione nel territorio comunale, venga trasmessa:

- Al Comando Polizia Municipale – Sede;
- Al Comando Stazione Carabinieri del Comune di Tusa.

Dalla Residenza Municipale, li 08-03-2016



IL SINDACO
Avv. Angela Tudisca

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Angela Tudisca", written over the printed name.